

Prot. 591 / 2019.

*Spett.li*

**Enti soci Soci**

- Alla c.a.* - sig. Sindaco / Presidente  
- Assessore alle società partecipate  
- Responsabile società partecipate  
- Segretario Comunale / Provinciale

*Cavenago Brianza 21 febbraio 2019.*

OGGETTO: riscontro osservazioni e rilievi di cui alla delibera 6/2019 VSG della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia.

Con riferimento ai contenuti della delibera in oggetto, riferita all'istruttoria svolta nei confronti del Comune di Pessano con Bornago e quindi trasmessa a tutti i Comuni soci di Seruso S.p.A. e CEM Ambiente S.p.A. su specifica disposizione della stessa sezione, siamo a fornire gli elementi di supporto in relazione all'invito, espresso nel provvedimento, "a valutare nuovamente, in sede di razionalizzazione periodica (art. 20 d.lgs. n. 175 del 2016) la sussistenza dei presupposti della stretta inerenza alla missione istituzionale del Comune delle partecipazioni societarie detenute, nonché, unitamente agli altri enti locali soci, l'adeguata articolazione dell'organo di amministrazione della società Seruso Spa e la congruità del costo del personale della società CEM Ambiente S.p.A."

Riteniamo utile, in via preliminare, precisare che la predetta delibera - seppure adottata nell'adunanza pubblica del 6 novembre u.s. è stata pubblicata solo all'inizio di questo mese e, quindi, successivamente all'avvenuta approvazione delle delibere relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni da parte dei Comuni soci, avvenuta sul finire dell'anno 2018.

Questa precisazione è doverosa in relazione al fatto che le questioni di che trattasi, evidenziate dalla Corte dei Conti già in fase di istruttoria, erano state oggetto di uno specifico approfondimento da parte della scrivente, come si evince dalla nota prot. 2105/18 trasmessa a tutti i soci lo scorso 15 novembre ed avente specificamente ad oggetto "Adempimenti connessi alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche in relazione al disposto di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016". In quella sede, infatti, nel mentre venivano forniti ai soci alcuni elementi di supporto preliminari all'effettuazione delle analisi di cui all'art. 20 in oggetto (integrandosi in tal senso la pregressa relazione prot. 1902 del 17/8/2017 predisposta ai fini della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del decreto),



veniva formulata una specifica nota di precisazione e chiarimento in merito ai rilievi formulati dal magistrato istruttore e riferibili sostanzialmente:

- a. alla composizione dei Consigli di Amministrazione delle partecipate Seruso S.p.A. ed Ecolombardia;
- b. all'“*apparente eccessivo costo medio del personale dipendente*” rilevato con riferimento a CEM Ambiente S.p.A. ed Ecolombardia 4 S.p.A.

Fatta questa premessa, rileviamo che parte delle questioni emerse in sede di istruttoria, e segnatamente quelle riferibili alla partecipata Ecolombardia S.p.A. non sono state oggetto di rilievo e risultano essere superate, in relazione all'accertamento della non riconducibilità di Ecolombardia 4 S.p.A. al novero delle società in controllo pubblico.

Per quanto riguarda invece i rilievi che hanno determinato l'invito alle valutazioni di cui si è accennato sopra, si ritiene di confermare le osservazioni e le precisazioni di cui alla citata nota prot. 2105/2018, che si riportano nel proseguo con ulteriori annotazioni che confermano il superamento delle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti.

a. composizione del Consiglio di Amministrazione della partecipata Seruso S.p.A.

L'Amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, nominato con delibera dell'Assemblea degli azionisti in data 6 luglio 2016 (e dunque precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016), fino ad approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, adempimento ormai imminente.

Con verbale di assemblea straordinaria in data 20 giugno 2018, l'Assemblea dei soci ha nel frattempo provveduto a recepire le modifiche statutarie imposte ai sensi del D.Lgs. 175/2016, prevedendo - in conformità al dettato normativo - che “*L'organo amministrativo della società è costituito di regola da un amministratore unico. L'assemblea ordinaria della società, con delibera motivata con riguardo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può stabilire che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri e comunque nei limiti numerici previsti dalle norme vigenti al momento della nomina*”.

Da quanto sopra, si evince quindi che l'attuale organo di amministrazione della partecipata di secondo livello Seruso S.p.A., seppure nominato in forma collegiale in assenza di specifica motivazione, risulta essere conforme alle previgenti regole (oggi modificate), mentre si può parimenti confermare che alla (ormai imminente) scadenza del mandato il nuovo organo di amministrazione sarà nominato in conformità alle intervenute disposizioni come recepite nello Statuto sociale. Pertanto, in sede di prossima razionalizzazione periodica sarà agevole verificare, così come da invito della Corte dei conti, l'adeguata



articolazione dell'organo di amministrazione della società Seruso S.p.A.

b. apparente eccessivo costo medio del personale dipendente rilevato con riferimento a CEM Ambiente S.p.A.

Anche in questo caso gli elementi di riscontro per valutare la congruità del costo del personale di CEM Ambiente S.p.A. sono contenuti nella nota prot. 2105/2018 nella quale tali elementi sono declinati in relazione alla complessiva strutturazione organizzativa della società e della società da questa controllata, CEM Servizi S.r.l. (*Soggetta a direzione e coordinamento del socio unico CEM Ambiente Spa*, unitamente alla quale viene consolidato il bilancio di esercizio), evidenziandosi le ragioni che fanno conseguentemente ritenere congruo il predetto costo a livello di gruppo.

Si richiamano dunque le predette considerazioni, formulate quale elemento di supporto per i Comuni soci ai fini dell'effettuazione dell'analisi preordinata alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Tanto si doveva ai fini delle valutazioni di competenza.

Con i migliori saluti.

L'Amministratore Unico

Antonio Colombo



